

REPUBBLICA ITALIANA



Rif.: P.G. _____/2023

PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO PER ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (CIT) ALLA SOCIETÀ 3PITALIA SPA - CIG A044C23D5D

In Brescia, oggi, _____

- da una parte: **la Dott.ssa Simona Zambelli**, nata a Breno (BS) il giorno 13/08/1972, Dirigente dell’Area delle Risorse della Provincia di Brescia (C.F.: ZMBSMN72M53B149D) (di seguito anche: “**Stazione appaltante**”) qui agente in rappresentanza e nell’interesse esclusivo della menzionata Provincia; -----

- dall'altra parte: **il sig. Carlo Mattia Ghezzi**, nato a Milano (MI) il giorno 09/09/1978, domiciliato per la carica in Seregno (MB) che qui agisce per conto e nell’interesse della società **3Pitalia S.p.A.** (d’ora in poi anche: “**Appaltatore**”) con sede legale in Seregno (MB) Via Comina, 39 (C.F. e P. IVA: 11024260967) iscritta nel R.E.A. n. MB - 2573859

delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, nella sua qualità di
Amministratore Unico – legale rappresentante -----

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente dell’ Area delle Risorse della Provincia di Brescia, è stato approvato il Capitolato speciale d’appalto (di seguito Capitolato) inerente il servizio in oggetto ed è stato disposto di conferire l’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi degli artt.76, comma 2, lettera c) e 59, comma 3 del D.Lgs 36/2023 (d’ora innanzi “Codice”) per l’affidamento del servizio di supporto, manutenzione e gestione del proprio CST-ALI denominato “Centro Innovazione e Tecnologie” (d’ora innanzi CIT), finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo quadro con un unico operatore economico; -----
- il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 700.000,00 (€ settecentomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così determinato:
 - € 650.000,00, oltre IVA, per la durata di 6 (sei) mesi (art 3 *Comma 1 del Capitolato*);
 - € 50.000,00 oltre IVA, per la durata di ulteriori 30 (trenta) giorni (art. 3 *Comma 2 del Capitolato*);
- l’importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero,00) in quanto non sono previsti rischi da interferenze, secondo quanto previsto dall’art. 26, co. 5 del D.Lgs. 81/2008); -----
- con la Determinazione Dirigenziale n. _____/2023, esecutiva ai sensi di legge e adottata dal Dirigente dell’ Area delle Risorse, è stato aggiudicato l’appalto Società **3PItalia S.p.A.**, che in sede di offerta ha proposto un canone fisso per la Provincia pari

a_____ scriverei “senza ulteriori oneri a carico dell’Ente/Enti aderenti per i servizi erogati”;-----

- se ricorrono le circostanze l’Appaltatore, si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 (come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023) e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, approvato con Decreto del Presidente n. 43/2022;-----
- sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore, con esito favorevole, gli accertamenti previsti dagli artt. 94, 95, 100 del Codice, inerenti le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti. Per quanto concerne la verifica della documentazione antimafia in capo all’Appaltatore, prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, la cui efficacia è subordinata all’esito delle verifiche della Prefettura competente, ai sensi dell’art. 94, comma 3 del medesimo decreto. La Provincia di Brescia risolverà il presente contratto, in caso di accertamento della sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011. -----

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore, che come sopra rappresentato accetta l’appalto in epigrafe. -----

L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti esecutivi è regolata in via gradata: (I) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; (II) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023; (III) dalle disposizioni contenute nel Capitolato descrittivo e prestazionale (d'ora in poi semplicemente Capitolato); (IV) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'appalto deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione approvate con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato a cui si rimanda per l'esatta definizione dell'oggetto delle prestazioni.-----

Detto Capitolato, sottoscritto dal **Rappresentante Legale** dell'Appaltatore a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, e depositato agli atti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, sebbene non materialmente allegato.-----

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente Accordo quadro, seppur non materialmente allegati:

- le polizze di garanzia costituita dall'Appaltatore;
- l'offerta economica;
- il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con Determinazione dirigenziale n. 1549/2023;
- il Codice comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia;
- la Dichiarazione del Responsabile esterno per il trattamento dati.

Il presente contratto non vincola in alcun modo la Provincia di Brescia o gli Aderenti ad appaltare prestazioni rispetto ai servizi in oggetto, né alla sottoscrizione di contratti aventi durata o importi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare - mediante esecuzione e fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito dal presente atto - i contratti esecutivi deliberati dalle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo nel periodo della sua validità ed efficacia.-----

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI -----

Come disposto dall'art. 3, comma 1, del Capitolato, l'Accordo quadro ha una durata quantificata in 6 mesi, con decorrenza dal giorno della stipula del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, è facoltà della Provincia prorogare il contratto per un ulteriore periodo di 30 giorni, ai medesimi patti e condizioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Capitolato.-----

Durante i periodi contrattuali previsti nei commi che precedono, il contratto di Accordo quadro sarà automaticamente risolto nel caso in cui dovesse essere aggiudicata in via definitiva ed efficace la nuova procedura di affidamenti dei servizi in oggetto, con conseguente sottoscrizione del nuovo contratto. -----

Resta fermo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 120 del Codice.-----

È altresì riconosciuta la revisione dei prezzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del Codice e per cui si rimanda espressamente all'art. 2.1 del Capitolato.-----

I contratti di appalto specifico derivanti, rispetto all'importo complessivo stimato, potranno avere dimensione e importo di qualsiasi entità. L'ultimo giorno utile per la stipula dei contratti attuativi corrisponde al termine di vigenza dell'Accordo quadro di cui ai primi due commi del presente articolo; le condizioni stabilite dall'Accordo quadro (art. 2 comma 1, lett. n Allegato I.1 del Codice), recepite dagli appalti specifici aggiudicati

entro il termine di vigenza, mantengono la loro efficacia per tutta la durata del contratto attuativo.-----

ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO -----

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 700.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così determinato:

€ 650.000,00, oltre IVA, per la durata di cui all'3, comma 1, del Capitolato;

€ 50.000,00, oltre IVA, per la durata di cui all'3, comma 1, del Capitolato.

Tale importo è stato calcolato sulla scorta dei fabbisogni connessi all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto e riassunti all'articolo 1 del Capitolato.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'operatore economico e s'intendono comprensivi dell'utile di impresa e di qualsiasi onere o spesa - comunque denominata e senza alcuna esclusione - derivante dall'espletamento del servizio in oggetto, di quelle connesse all'impiego delle risorse umane e tutte quelle a carattere generale necessarie all'espletamento del servizio.

Il costo della manodopera è stimato in circa l'80% del valore complessivo dell'appalto rispetto al CCNL del Commercio applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni. -----

Nel presente contratto vengono fissati: quantitativi minimi di acquisto, ove applicabili, qualità delle prestazioni e condizioni generali; gli acquisti verranno conclusi dall'Amministrazione scrivente sulla base delle proprie necessità, nel rispetto della durata e dei massimali stabiliti. Pertanto, la stipula dell'Accordo quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo precedentemente indicato. Al termine della durata contrattuale dovrà, senza oneri aggiuntivi ed entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di scadenza, mettere a

disposizione dell'Ente tutti i dati e documenti necessari, in formato tale da consentirne la libera fruizione.-----

L'Accordo Quadro si concluderà anticipatamente rispetto a quanto previsto nei due commi del presente articolo nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per un totale corrispondente all'importo massimo previsto. Decorso il termine l'Accordo con l'Aggiudicatario si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate rispetto al totale, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo da parte della Stazione appaltante. -----

L'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari a € 0,00 (euro zero,00).

L'appalto in argomento è finanziato con fondi propri dell'Ente appaltatore per quanto di competenza alla Provincia di Brescia, mentre fra i successivi contratti attuativi alcuni potrebbero beneficiare di fondi derivanti dalle risorse PNRR (ulteriormente dettagliabili negli specifici contratti attuativi).-----

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE-----

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo quadro viene richiesta la garanzia definitiva nella misura del 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell'Appaltatore secondo le modalità e le eventuali riduzioni previste dall'articolo 106 del Codice. -----

Al fine di evitare costi sproporzionati all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura, non verrà richiesta garanzia per i singoli contratti attuativi stipulati dagli Aderenti a meno di espressa volontà degli stessi.

Tale garanzia si applica al fine di cautelare l'effettivo ed efficace adempimento agli obblighi derivanti dal Capitolato, l'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso

delle spese che l'Aderente dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, compreso il maggior prezzo che l'amministrazione aggiudicatrice fosse tenuta a pagare nel caso provvedesse a nuova aggiudicazione del servizio, in conseguenza a risoluzione del contratto per inadempienze dell'o.e.. La garanzia definitiva dovrà essere dunque reintegrata sino al valore originario qualora vengano operati prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla richiesta entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. -----

Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato, prima della stipula del contratto specifico e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile e penale verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (R.C.O.). -----

È fatto obbligo all'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e persone, siano essi addetti al servizio che soggetti terzi. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono sollevate da ogni responsabilità, anche nell'ambito dei propri locali, per eventi dannosi di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi a carico di persone e/o cose, ivi comprese le strumentazioni di proprietà dell'Appaltatore. -----

ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO E FORMA DEI CONTRATTI SPECIFICI

Il servizio avrà decorrenza dal giorno della stipula del contratto attuativo specifico, salvo diverso termine in esso indicato. Tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme vigenti e del Capitolato. -----

I singoli contratti esecutivi di appalto derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata da parte della Provincia di Brescia ovvero degli Enti convenzionati interessati a dotarsi delle soluzioni tecniche distribuite tramite il CIT con le modalità approvate dalla Stazione appaltante. -----

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio a seguito della sottoscrizione da parte delle imprese appaltatrici del contratto medesimo. Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla procedura di aggiudicazione e alla stipula del contratto, come bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto. -----

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio: lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti come tali dalla Provincia di Brescia.

ART. 7 - CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITÀ -----

Le Amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sia mediante controlli, sia chiedendo l'esibizione della documentazione in possesso, che non potrà rifiutarsi di esibire. -----

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali e/o di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio non imputabile a causa di forza maggiore, verranno applicate, a carico dell'Appaltatore, le penali stabilite dall'art. 11 del Capitolato, nella misura e secondo le fattispecie e le modalità ivi indicate. -----

L'applicazione delle penali non esclude il diritto delle Amministrazioni aggiudicatrici a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno, patito o patendo, morale o materiale.-----

ART. 8 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA -----

Per le modalità di pagamento delle prestazioni, si rimanda integralmente a quanto indicato dall'art. 7 del Capitolato. -----

L'Appaltatore assume, a pena di risoluzione del contratto, tutti gli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.-----

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO -----

Per la disciplina del subappalto si rimanda all'art 4. del Capitolato; il subappalto è ammesso e disciplinato dall'art. 119 del Codice, in particolare a condizione che l'o.e., come segnalato al comma 4. lett. c) del citato articolo, indichi all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. L'affidatario dovrà trasmettere il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno cinque giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. -----

Permane invece per tutta la durata del contratto l'impossibilità a cedere il contratto, e l'inattuabilità dell'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni di servizio, salvo preventiva ed espressa autorizzazione della Stazione appaltante. -----

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto attuativo in essere. -----

In caso di inadempienza si procederà all'immediata risoluzione del contratto e alla perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l'Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute. -----

ART. 10 – OBBLIGHI DELL' APPALTATORE-----

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerato con il corrispettivo contrattuale di cui, oltre tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla erogazione del servizio oggetto del presente Accordo quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque opportuna, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni dedotte nella presente. -----

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:-----

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del presente Atto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; -----

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato, pena la risoluzione di diritto del presente atto e/o dei singoli contratti esecutivi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente i contratti da essa stipulati. -----

L'Appaltatore si obbliga inoltre a: -----

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Provincia di Brescia e a ciascuna

Amministrazione Contraente di monitorare la conformità del servizio rispetto alle norme previste nella documentazione sopra richiamata; -----

- comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa. -----

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza possibilità di avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Provincia di Brescia. -----

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l'Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché a rispettare tutti gli adempimenti previsti.-----

ART. 11 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

La risoluzione dell'accordo quadro potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione mediante comunicazione via PEC nei casi elencati nell'art. 12 del Capitolato. -----

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto derivato per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'operatore economico. In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà alla formulazione, per

iscritto, della contestazione degli addebiti all'operatore economico assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'operatore economico a mezzo PEC.-----

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto derivato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) mancata reintegrazione della garanzia;
- c) cessione del contratto;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) cumulo di penali superiori al 10% dell'importo;
- f) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto di appalto;
- g) nelle ipotesi previste dalla legge.

La risoluzione del contratto specifico comporterà in ogni caso l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 8 del Capitolato. -----

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto derivato qualora il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovesse protrarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni consecutivi. -----

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con

preavviso di almeno 20 (venti) giorni. -----

In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell'Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. -----

La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall'Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell'Accordo quadro. -----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto e dall'Accordo quadro per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e si rimanda per le modalità integralmente a quanto indicato dall'art. 13 del Capitolato. -----

ART. 12 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA -----

Si dà atto che l'Appaltatore ha già sottoscritto per accettazione il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, seppur non materialmente allegato, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel "Patto di integrità" medesimo. -----

ART. 13 – CONTROVERSIE ED ELEZIONE DI DOMICILIO -----

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia. -----

Per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro e dei futuri contratti esecutivi che saranno stipulati in esecuzione dello stesso, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale. -----

ART. 14 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI -----

Il rapporto contrattuale è soggetto alla disciplina contenuta nel presente Accordo quadro, nonché alle norme del Capitolato descrittivo e prestazionale, che si intende qui integralmente richiamato e vincolante, anche se non materialmente allegato. -----

Per quanto non previsto nel presente Accordo quadro e nel Capitolato, il contratto è inoltre soggetto a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 36/2023 e al Codice civile. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara la piena conoscenza degli atti e provvedimenti (sia amministrativi che normativi) richiamati nel presente articolo e ne accetta senza riserve l'applicazione. -----

ART. 15 - SPESE DELL'ACCORDO QUADRO -----

Il presente accordo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, viene registrato in caso d'uso. -----

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto (quali l'imposta di bollo nei termini stabiliti dalla legge), nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per l'eventuale registrazione. -----

Ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, art. 1 co. 2 e art. 3, il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo per la stipula del contratto pari a € 120,00, da versare, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato o, in sua mancanza,

di altro identificativo univoco del contratto. Tutte le spese relative al servizio non espressamente previste nel Capitolato e nei singoli capitolati si intendono interamente a carico dell'Aggiudicatario. L'amministrazione aggiudicatrice resta sollevata da qualsiasi onere. -----

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla procedura di aggiudicazione e alla stipula del contratto, come bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto. -----

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -----

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 come richiamato nell'art. 15 del Capitolato. -----

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. -----

La Provincia di Brescia tratta i dati relativi al presente Accordo e alla sua esecuzione, nonché ai singoli Contratti attuativi, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la Provincia di Brescia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni contraenti e all'Appaltatore. -----

Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo quadro, acconsentono al trattamento da parte della Provincia di Brescia dei dati personali alla stessa inviati per

conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi. Al contempo l'Appaltatore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali.-----

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda integralmente all'art. 15 del Capitolato.-----

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e al relativo Accordo quadro, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.-----

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo quadro, le Amministrazioni Contraenti e l'Appaltatore garantiscono di impegnarsi e attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.-----

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato descrittivo e prestazionale;
- l'offerta economica;
- il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con Determinazione dirigenziale n. 1549/2023;
- il Codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, approvato con Decreto Presidente Provincia n. 43/2022.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Provincia di Brescia

Il Dirigente dell'Area delle

Risorse

Dott.ssa Simona Zambelli

Per l'Appaltatore

Il legale rappresentante

REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritto, *Dott.* _____, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Brescia, -----

-----**ATTESTO CHE**-----:

- la **Dott.ssa Simona Zambelli**, nata a Breno (Bs) il giorno 13/08/1972, Dirigente di questa Provincia, della cui identità personale e qualità sono certo;-----

- il Sig. **Carlo Mattia Ghezzi**, nato a Milano (MI) il giorno 09/09/1978, della cui identità mi sono accertato mediante l'esibizione della Carta d'identità n° _____, rilasciata dal Comune di _____ (____), in data _____, senza assistenza di testimoni per spontanea e concorde rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso, hanno sottoscritto in mia presenza - mediante firma digitale - il presente Accordo Quadro. -----

Addì, _____

In Brescia, presso la sede della Provincia di Brescia, P.zza Paolo VI n.29 - Palazzo Broletto.

Il Segretario Generale autenticante

Dott. _____

(documento firmato digitalmente)